

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

COMUNE DI CHIUSAFORTE

RELAZIONE TECNICA

a supporto della

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2022

(art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

INDICE

1. QUADRO NORMATIVO.....
2. LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE
3. REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI.....
3.1. NET Spa/Eco Sinergie s.c. a R.L./Exe Spa in liquidazione.
3.2. CAFC s.p.a/Friulab srl.....
4. CONCLUSIONI.....
5. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE	

1. QUADRO NORMATIVO

Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, all'art. 20 stabilisce che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

I provvedimenti sono adottati entro il 31 dicembre di ogni.

All'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

L'art. 4, ai commi 3 e seguenti, individua ulteriori attività che possono essere svolte dalle società a partecipazione pubblica, tra le quali la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, le attività del Gruppo di Azione Locale, la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane e la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Con riguardo al presupposto di cui all'art. 20, comma 2, lett. d), TUSP, la disposizione transitoria di cui all'art. 26, comma 12-quinquies, abbassa la soglia del fatturato medio minimo a 500.000 Euro per i trienni rilevanti 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione.

Qualora a seguito dell'analisi dell'assetto complessivo delle società, vengano riscontrate partecipazioni in società che esercitino attività diverse da quelle ammesse ai sensi dell'art. 4 TUSP o che ricadano nelle altre ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, TUSP, le amministrazioni pubbliche sono tenute a predisporre un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

La legge di stabilità 2019 (legge 145/2018) è intervenuta sul Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica apportando alcune modifiche.

Il comma 721 ha modificato l'ambito applicativo del d.lgs. 175/2016 prevedendo che le disposizioni del T.U. non si applicano (a meno che non ne sia espressamente prevista l'applicazione nelle singole disposizioni) alle società quotate nonché alle società da esse controllate.

Il comma 722 ha ampliato la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che disciplina i Gruppi di Azione Locale LEADER.

Il comma 723 ha modificato l'articolo 24 del d.lgs. 175/2016, relativo alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, aggiungendo il comma 5-bis.

Tale disposizione disapplica, fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni dei commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di

esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) del d.lgs. 175/2016 nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.

La norma, per tali società, autorizza l'amministrazione pubblica a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie e a non procedere all'alienazione.

Infine, il comma 724, ha modificato l'articolo 26 del d.lgs. 175/2016 (*Altre disposizioni transitorie*), aggiungendo il comma 6-bis.

Tale disposizione esclude dall'obbligo di razionalizzazione periodica, ex articolo 20 del d.lgs. 175/2016, le società costituite dai Gruppi di Azione Locale (Gal), dai Gruppi di Azione Locale LEADER e dai Gruppi di azione locale nel settore della pesca.

Segue l'analisi puntuale delle singole partecipazioni dirette ed indirette del Comune. Devono quindi essere individuate le partecipazioni in società:

- 1) che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2°, lett. b) del TUSP);
- 2) che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2°, lett. c) del TUSP);
- 3) che abbiano conseguito nel triennio precedente un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2°, lett. d) del TUSP);
- 4) che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, ove si tratti di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 20, comma 2°, lett. e) del TUSP);
- 5) nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2°, lett. f) del TUSP) o di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 TUSP (art. 20, comma 2°, lett. g) del TUSP).

Le partecipazioni in società che esercitino attività diverse da quelle ammesse ai sensi dell'art. 4 TUSP o che ricadano nelle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, TUSP, devono essere alienate entro un anno dalla conclusione della ricognizione o sottoposte alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP (razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione).

Con deliberazione consiliare n. 27 del 27/09/2017 è stata effettuata la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dall'ente al 23/09/2016 ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016.

2. LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

Il quadro relativo alle partecipazioni societarie del Comune di Chiusaforte, alla data del 31 dicembre 2022, è sintetizzato nella tabella seguente.

N.	Denominazione società	C.F.	Tipo partecipazione	% Quota	Controllo ex 2359 c.c.	Società in house	Quotata	Holding pura
1	NET SPA	94015790309	Diretta	0,004	NO	SI	NO	NO
2	CAFC S.P.A.	00158530303	Diretta	0,030833	NO	SI	NO	NO
3	OPEN LEADER S.CON.S.R.L.	02055820308	Diretta	5,10	NO	NO	NO	NO
4	ECO SINERGIE s.c. a R.L.	01458550934	Indiretta	0,000014	NO	NO	NO	NO
5	EXE SPA in liquidazione	01856920309	Indiretta	0,00099	NO	NO	NO	NO
6	FRIULAB s.r.l.	02522090303	Indiretta	0,027256	NO	NO	NO	NO

Il Comune con delibera consiliare n. 38 del 19.09.2012 ha stabilito di recedere dal 01.01.2013 dal Consorzio di promozione turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e del Passo Pramollo, con sede a Tarvisio. Lo stesso non ha provveduto a modificare la compagine societaria ed a liquidare la quota (del valore nominale di € 172,15) ma non ha richiesto dall'anno 2013 il versamento del contributo annuale per la copertura dei costi.

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto della revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. n. 175/2016 eccetto Open Leader.

3. REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

3.1. NET s.p.a./ECO SINERGIE s.c. a R.L..

L'attività esercitata da NET S.p.a., consistente nella gestione del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, rientra, tra le attività che ai sensi dell'art. 4, comma 2, possono essere svolte dalle società partecipate da pubbliche amministrazioni; in particolare il servizio erogato rientrava tra le attività aventi ad oggetto la «produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi» (art. 4, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 175/2016). La società è affidataria in house del servizio relativo alla gestione integrata dei rifiuti quale servizio pubblico di interesse economico generale ex art. 4, c. 2, ltr. a) del D.Lgs. 175/2016.

Il Comune di Chiusaforte detiene una partecipazione pari al 0,004% del capitale sociale.

Per quanto attiene alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, TUSP, si rimanda alle schede allegate.

La società svolge un'attività coerente con i fini istituzionali ai sensi dell'art.4 c.1 del TUSP, ed in particolare art.4 c.2 lett. d) per lo svolgimento di attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

Accertato quanto previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, si ritiene di non adottare alcuna delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20 dello stesso decreto e si conferma il mantenimento della partecipazione.

ECO SINERGIE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

La società, prevalentemente nell'interesse e per conto dei soci, a mente degli artt. 2602 e 2615 del C.c., al fine di svolgere determinate fasi delle attività imprenditoriali dei soci medesimi, gestisce in provincia di Pordenone un impianto per la selezione e il recupero della frazione secca dei rifiuti in genere. Detta attività rientra pienamente all'interno del complessivo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti affidato a NET SpA cui si rimanda per ogni pertinente approfondimento.

La società Eco Sinergie S.C.a R.L. è sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Ambiente Servizi SpA che la controlla pienamente detenendone il restante 99,66%.

La società ha ridotto nel 2017 i componenti del CdA da 5 a 3 e adottato il Revisore unico ottenendo evidenti economie di spesa. In ragione della modesta quota di partecipazione posseduta tramite NET SpA, non risulta concretamente possibile intraprendere ulteriori autonome azioni sulla partecipata.

3.2. CAFC Spa / Friullab Srl

A seguito della fusione per incorporazione di Carniacque s.p.a. in Cafc s.p.a. con effetti decorrenti dal 01.01.2017 il Comune di Chiusaforte ad oggi possiede una partecipazione nella società incorporante dello 0,030833%.

Cafc s.p.a., costituita nel 1931, gestisce il Servizio Idrico Integrato nella maggior parte dell'Ambito Territoriale Ottimale centrale Friuli (120 Comuni su 135).

Il Servizio Idrico Integrato è costituito dai segmenti acquedotto, fognatura e depurazione.

È una società pubblica partecipata da 121 Amministrazioni Comunali, da 3 U.T.I. e dalla Provincia di Udine.

Oggi, Cafc s.p.a. è una delle maggiori società di servizi pubblici della Regione Friuli – Venezia Giulia, grazie anche ai recenti processi di incorporazione delle attività del Consorzio Depurazione Laguna (bassa friulana), del ramo acqua Città di Udine di Amga s.p.a. e di Carniacque s.p.a. (montagna friulana).

Il Comune di Chiusaforte esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, congiuntamente agli altri enti locali soci ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 50/2016, avendo a tale scopo stipulato con gli stessi, in data 22.03.2017, apposita convenzione ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000.

Per quanto attiene alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, TUSP, si rimanda alle schede allegate.

Si ritiene di non adottare alcuna delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20 dello stesso decreto e si conferma il mantenimento della partecipazione in quanto gestisce il servizio idrico integrato del Comune.

FRIULAB s.r.l.

Si tratta di società strumentale per l'effettuazione delle analisi chimiche per la gestione del Servizio Idrico Integrato (laboratorio chimico). Le analisi chimiche sono effettuate in conformità al D.Lgs. 31/2001 (acque potabili) e al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico ambientale).

L'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 31/2001, prevede che il gestore del servizio acquedotto (CAFC S.p.A.) si avvalga di un laboratorio interno. Lo stesso opera per tutti i gestori del SII della Provincia di Udine. La società presenta una situazione pienamente rispettosa delle prescrizioni e dei requisiti tutti previsti dal D.Lgs. 175/2016.

Non si rilevano esigenze specifiche di intervento posta la corretta gestione della società in atto ed i positivi risultati di gestione dalla stessa stabilmente conseguiti.

Per quanto attiene alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, TUSP, si rimanda alle schede allegate.

4. CONCLUSIONI

Al fine di offrire una visione di sintesi dell'esito della ricognizione effettuata, nella tabella seguente si riporta il prospetto delle scelte che si propone di adottare in ordine alle singole partecipazioni societarie detenute. Le relative motivazioni sono riportate nei paragrafi precedenti.

Società	Partecipazione	Attività svolta	Scelta proposta
NET spa	Diretta allo 0,004%	Gestione dei rifiuti	Mantenimento partecipazione
CAFC s.p.a.	Diretta al 0,030833%	Gestione servizio idrico integrato	Mantenimento partecipazione
ECO SINERGIE s.c. a R.L..	Indiretta 0,000014%	Gestione impianto di trattamento rifiuti in Comune di S.Vito al Tagliamento	Mantenimento della partecipazione
Friulab s.r.l.	Indiretta 0,027256%	Analisi delle acque potabili e reflue della depurazione	Mantenimento della partecipazione
EXE SPA in liquidazione	Indiretta 0,000999%	Gestione impianti di smaltimento dei rifiuti	Liquidazione della società atto deliberato dall'Assemblea il 28.07.2017

5. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

(Art. 20, comma 4, del D.Lgs. 175/2016)

L'articolo 20, comma 4, del D.Lgs. 175/2016, prescrive che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmetta alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei conti.

Il Piano di razionalizzazione periodica al 31.12.2021 prevedeva il mantenimento di tutte le società detenute direttamente. Nel piano non era stata inserita la partecipazione nel Consorzio di promozione turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e del Passo Pramollo, con sede a Tarvisio in quanto il Comune con delibera consiliare n. 38 del 19.09.2012 ha stabilito di recedere dal 01.01.2013 dallo stesso che però non ha provveduto ad aggiornare la compagine societaria ed a restituire la relativa quota.

Si è provveduto a sollecitare l'aggiornamento della compagine sociale ed al rimborso della relativa quota di partecipazione.